REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Nella persona del giudice monocratico delle pensioni, Cons. Giuseppe Vicanolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 13659 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 da *[Omissis] [Omissis]*, nato a *[Omissis]* il *[omissis] [omissis] [omissis]* e residente a *[Omissis]*, via *[Omissis] [Omissis]* nr. *[omissis]* (c.f. *[Omissis]*), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del foro di Arezzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, viale Michelangelo nr. 26, ed agli indirizzi p.e.c. *chiara.chessa@pcert.it* e *avveleonorabarbini@puntopec.it*,

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21 (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Perugia, via Canali, nr. 11, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta del foro di Perugia e dall'avv.Stefania Di Cato del foro di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Fantini di Roma(rep. 37875 racc. 7313 del 22/3/2024).

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, gli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per il ricorrente, e l'avv. Stefania Di Cato per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

I Il ricorrente, *ex* militare del Corpo della Guardia di finanza posto in quiescenza dal 28 novembre 2016 con diritto a pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto, chiede di accertare la illegittimità del recupero effettuato dall'Inps con provvedimento del 12 agosto 2022 per l'importo di € 28.118,60 corrisposto in eccesso a titolo di pensione annua lorda e tredicesima mensilità nel periodo dal 28 novembre 2016 al 30 settembre 2022, e dichiarare, per converso, che l'unica somma da restituire in quanto indebita è pari ad € 16.126,30, condannando conseguentemente l'istituto a rimborsare l'importo irripetibile di € 11.992,00 già in parte trattenuto sui ratei mensili a decorrere da ottobre 2022, oltre agli interessi legali.

In particolare, l'interessato ha rappresentato che l'indebito è stato originato da errori commessi dall'Inps in sede di esecuzione della sentenza di condanna nr. 73 emanata in data 6 novembre 2019 da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che è stata successivamente riformata parzialmente in appello, senza che il pensionato abbia compiuto nessun fatto doloso o colposo finalizzato ad indurre in errore l'ufficio previdenziale competente.

La vicenda trae spunto da un ricorso presentato il 10 maggio 2019 da *[Omissis] [Omissis]* e da altri otto pensionati *ex* dipendenti del Corpo della Guardia di finanza cessati dal servizio con un'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 compresa fra 15 e 20 anni (nel caso di *[Omissis]*, 15 anni e 8 mesi), i quali invocavano la rideterminazione della quota calcolata con metodo retributivo della pensione mediante applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, in luogo di quella utilizzata dall'Inps del 35% in forza dell'art. 44 dello stesso decreto applicabile alla liquidazione delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio previsto dall'art. 54 fosse spettante non solo ai militari cessati dal servizio con un'anzianità compresa fra 15 e 20 anni, come sostenuto dall'Inps in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, ma anche ai militari con un'anziamità maggiore che rientravano nel sistema misto di calcolo della pensione annua lorda, per la quota maturata sino al 31 dicembre 1995.

L'Inps ha impugnato la predetta sentenza e la Corte dei conti - Sez. 2^ centrale di appello in data 26 aprile 2022 ha accolto parzialmente il gravame statuendo che, in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 1/2021/QM, ai 9 militari appellati la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi del citato art. 1, comma 12, della legge nr. 335/1995 andava calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, ed applicando il

coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno.

Stante ciò, il ricorrente evidenzia che l'Inps di Perugia ha dato attuazione alla sentenza nr. 73/2019 di questa Sezione giurisdizionale (che disponeva l'applicazione dell'aliquota del 44% sulla quota retributiva della pensione maturata al 31 dicembre 1995) commettendo degli errori di calcolo, per cui, invece di concedere € 34.006,64 di pensione annua lorda, ha attribuito € 35.957,21, ossia € 1.950,57 all'anno in più di quanto spettante giudizialmente.

Dopo la sentenza di appello nr. 189/2022, la pensione annua lorda del *[Omissis]* è stata liquidata nuovamente, questa volta in modo esatto, pari all'importo di € 31.284,26.

Il 12 agosto 2022 l'Inps di Perugia ha chiesto la restituzione di € 28.118,60 corrisposti in più da novembre 2016 a settembre 2022, per effetto della attuazione della sentenza di primo grado successivamente riformata in appello.

Il ricorrente sostiene che la somma di € 11.992,00 non poteva essere chiesta in restituzione, in quanto nella fattispecie troverebbe applicazione l'art. 206 del D.P.R. nr. 1092/1973 che dispone la non restituzione delle somme indebitamente percepite dai pensionati dello Stato qualora l'indebito non sia dovuto a condotta dolosa da essi tenuta.

Pertanto, il ricorrente chiede alla Corte di accertare l'illegittimità del recupero effettuato dall'Inps di € 28.118,60 e dichiarare che l'unico importo dovuto da *[Omissis]* in restituzione è pari ad € 16.126,30; la somma di € 11.992,00, invece, secondo la parte attrice è irripetibile e va restituita dall'Inps all'avente diritto.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'Inps, ove ritenuto necessario, di depositare il conteggio dettagliato delle riliquidazioni effettuate e del recupero richiesto.

II L'Inps si è costituito in giudizio mediante memoria depositata il 9 settembre 2024, con cui si rende noto che l'ufficio amministrativo della sede di Perugia ha verificato l'importo dell'indebito corrisposto a *[Omissis] [Omissis]*, rilevando che le osservazioni prodotte dal ricorrente appaiono fondate e che provvederà ad adottare il necessario provvedimento in autotutela, ad integrazione di quello del 12 agosto 2022.

L'istituto non ha specificato, però, quali conteggi erano stati effettuati in sede di attuazione della sentenza nr. 73/2019 e quali rettifiche intendeva apportare per determinare l'esatto importo delle somme dovute in restituzione dal pensionato, rispetto a quelle già richieste nel 2022.

Ad ogni modo, la difesa del convenuto ha eccepito che l'art. 206 del D.P.R. nr. 1092/1973 non può trovare spazio di applicazione nel caso in esame, poiché non si tratta di indebito pensionistico derivante dalla revoca o modifica di un decreto definitivo o provvisorio di assegnazione, bensì di una *restitutio in integrum* della situazione patrimoniale a favore della parte definitivamente vittoriosa in giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (in tal senso, Corte di Cassazione, sez. 1^ civ., sentenza 29 ottobre 2020, nr. 23972; Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza 13 giugno 2017, nr. 18/2017/QM).

Pertanto, l'Inps ha chiesto conclusivamente in via principale il rigetto del ricorso, in quanto infondato, ed in via subordinata che si dichiari

comunque dovuto l'importo di € 16.126,30 riconosciuto dallo stesso ricorrente.

III All'udienza del 19 settembre 2024 il giudice ha disposto con ordinanza (nr. 13/M/2024) che l'Inps depositi il conteggio della riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata ai fini del provvedimento emanato il 12 agosto 2022, nonché l'eventuale provvedimento di rettifica in autotutela preannunciato nella memoria difensiva, qualora adottato, entro il 5 dicembre 2024.

La trattazione della causa è stata , pertanto, rinviata al 12 dicembre 2024.

IV In data 28 novembre 2024 l'Inps ha depositato una nota difensiva con allegati quattro documenti, costituiti da:

- prospetto dei conteggi relativi alla quantificazione errata dell'indebito pari ad € 28.118,60;

- ordinanza nr. 13/M/2024 emanata da questa Sezione giurisdizionale;

- due fogli recanti le spiegazioni dei criteri seguiti per l'applicazione delle sentenze nr. 73/2019 e nr. 189/2022 dei giudici contabili;

- **provvedimento di rettifica in autotutela** del decreto Inps di Perugia del 12 agosto 2022, adottato dal direttore della sede di Perugia con disposizione nr. 580000-24-0242 del 28 novembre 2024.

In particolare, con quest'ultimo atto il direttore Inps di Perugia, vista la normativa di cui al capo IV bis della legge nr. 241/1990 ed al regolamento in materia di autotutela approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione nr. 9 del 18 gennaio 2023, ha disposto la modifica del provvedimento oggetto del ricorso di *[Omissis][Omissis]* in quanto "**nell'applicazione della sentenza 189/2022**

Corte dei conti sono stati riscontrati come importi pagati e non dovuti € 11.992,30 lordi. Tale importo non è recuperabile ai sensi dell'art. 207 D.P.R. 1092/1973 ed è stato oggetto di abbandono".

V All'udienza del 12 dicembre 2024 l'avv. Stefania Di Cato per conto dell'Inps ha formulato richiesta di chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese, precisando che l'ufficio di Perugia provvederà a restituire al pensionato *[Omissis]* la quota della somma irripetibile già trattenuta sulle rate liquidate da ottobre 2022 in poi, per effetto della rettifica in autotutela ora disposta.

Gli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per conto del ricorrente hanno chiesto la chiusura della causa per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il giudizio è quindi passato in decisione, con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

I A seguito della rettifica da parte dell'Inps del provvedimento all'origine del ricorso in discussione, è stato chiesto da entrambe le parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Questo giudice non può che constatare favorevolmente che, nel caso di specie, l'azione dell'Amministrazione è stata autonomamente modificata in termini corretti. Pertanto, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e non sussiste più l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronunzia giurisdizionale, interesse che invece, è bene

precisare, è richiesto necessariamente come valido ed attuale fino al momento della pronunzia che conclude il processo, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

L'istituto della cessazione della materia del contendere trova appicazione anche nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, come confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. 3^, sentenza nr. 137/2003; Sez. Umbria, sentenza nr. 263/2004; Sez. Campania, sentenza nr. 128/2023) e della Corte di Cassazione (Sezioni unite civ., sentenza nr. 1048/2000), essendo questa una modalità atipica di definizione della causa che presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi tali da determinare il venir meno di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti, e quindi la carenza d'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame.

II Le spese di lite, considerato che sono state decise soltanto questioni preliminari, sono compensate tra le parti.

Nulla è dovuto per le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, nr. 533.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, al termine dell'udienza del 12 dicembre 2024.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del d.lgs.30 giugno 2003, n.196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto art. 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

Depositati in Segreteria il 19 dicembre 2024.

IL Direttore della Segreteria

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)